DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante modifica di varie direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli attestati e dei certificati ivi previsti

(88/665/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che varie direttive comunitarie fissano disposizioni generali concernenti in particolare le procedure di omologazione CEE, di esame CEE di tipo, di controllo CEE e di altre certificazioni CEE; che altre direttive particolari fanno riferimento a queste procedure;

considerando che, nel quadro delle procedure di omologazione CEE e di esame CEE di tipo, sono previste un'informazione reciproca fra Stati membri e/o organismi abilitati ed una notifica alla Commissione degli attestati rilasciati; che un estratto degli attestati deve essere pubblicato anche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che la pubblicazione degli estratti dei certificati e degli attestati nella Gazzetta ufficiale non aumenta considerevolmente la trasparenza in questo campo, essendo già garantita in modo sufficiente con altri mezzi; che pertanto essa non è indispensabile e può essere abolita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le seguenti direttive sono modificate come segue:

1) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/355/CEE (4):

 Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

2) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE (6):

 Nell'allegato I il punto 4.1 è soppresso e nel punto 4.3 il riferimento al punto 4.1 è soppresso.

3) Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (7), modificata dalla direttiva 84/47/CEE (8):

 L'articolo 6, paragrafo 2 è soppresso e nell'articolo 7, paragrafo 1 il riferimento all'articolo 6 è soppresso.

4) Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (9), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE:

 Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

5) Direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi (10), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE:

(1) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190 e C 309 del 5. 12. 1988.
(2) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 46.
(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153.
(6) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.
(7) GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.
(8) GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 19.
(9) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72.
(10) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95.

Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

6) Direttiva 84/532/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo:

Nell'allegato I il punto 4.1 è soppresso e nel punto 4.3 il riferimento al punto 4.1 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

[1] GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 111.